



Riservato all'URP /SUE
n. di protocollo – data

Riservato al Settore Piani e Progetti Urbanistici
Protocollo Speciale Osservazioni

N°

/

Al Sindaco del Comune di BOLOGNA

Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di adeguamento alla LR n. 15/2013 e s.m.e.i. e conseguente al monitoraggio previsto dall'art. 43, co. 3 del RUE vigente. ADOZIONE. DEPOSITO DEGLI ATTI PER OSSERVAZIONI.

Il sottoscritto

Cognome	GIANNELLI	Nome	Pier Giorgio			
residente per la carica a	BOLOGNA	prov	BO			
via/piazza	Saragozza	n°	175	int	CAP	40134
tel	051 4399016	fax	051 4392175	E-Mail	ufficiostampa@archibo.it	
pec	archibo@legalmail.it					
ordine/collegio prof.	Ordine degli Architetti PPC di Bologna			prov	BO	
n°iscrizione	2558	c.f	GNN PGR 59E15 H501E			

▣ Presidente e Legale Rappresentante di

architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna



con sede a Bologna, Via Saragozza 175 – c.f. 80039010378

Preso visione del Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione consiliare PG 141361/2014 (OdG n. 245) del 7 luglio 2014, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Bologna presenta le seguenti osservazioni:

Osservazione N° **ArchIBO 07** Riguardante l'articolo **ART 59 comma 6 del RUE**

Oggetto : **proposta di modifica all'articolo per presunto contrasto con L.R. 15/2013**

note per la lettura

In nero semplice,

il testo del RUE ADOTTATO (sul quale sono state tolte le differenziazioni cromatiche del Comune). Le modifiche proposte dall'Ordine degli Architetti sono state evidenziate con la stessa grafica adottata dal Comune nel testo di variante, e cioè.

in blu grassetto,

le parti che si propone di aggiungere (o le parti che nel RUE adottato erano state eliminate, e che si propone di mantenere)

in rosso grassetto barrato,

il testo presente nel RUE adottato, che si propone di cancellare

In grigio corsivo, corsivo sott.

le note esplicative, le premesse ed i considerato; in corsivo sottolineato le note esplicative in linea all'articolo

Premesso che : al comma 6 dell'Art. 59 è scritto:

Ripristini. Interventi di ristrutturazione edilizia volti al ripristino di edifici precedentemente esistenti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sono ammessi solo qualora venga accertata la preesistente consistenza come definita all'articolo 21 (edificio esistente), nonché per edifici di interesse documentale con l'accertamento della preesistente consistenza nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 57.

Il RUE adottato introduce quindi una serie di diversificazioni rispetto a quella contenuta nell'allegato alla legge regionale 15/2013; in particolare, ma non solo, ponendo un rimando (per quanto attiene la dimostrazione della consistenza) alla definizione di edificio esistente contenuta nell'art 21 del Rue stesso.

Considerato che : *Questa impostazione appare senza dubbio in contrasto con lo spirito tutto dell'attuale quadro normativo regionale, che mira alla uniformazione sull'intero territorio delle definizioni e della procedure generali di intervento, senza la aggiunta di distinguo o precisazioni locali.*

Il richiamo al concetto di edificio esistente, per altro concetto non limpidissimo nell'articolato del RUE, pone una serie di difficoltà nella lettura della reale volontà degli estensori della norma urbanistica comunale, tanto da far presupporre difficoltà applicative reali.

A titolo puramente esemplificativo si segnala una difficoltà di applicazione per edifici che subiscano un crollo improvviso ed accidentale e quindi, ovviamente, non possano più al momento dell'intervento di ripristino, dimostrare la loro consistenza secondo l'articolato del RUE (riferito all'esistente, appunto)

Osserva che : *per le ragioni di cui sopra, si propone l'eliminazione integrale del comma 6 dell'articolo 59 ed il rimando alle definizioni della normativa regionale:*

~~**6. Ripristini. Interventi di ristrutturazione edilizia volti al ripristino di edifici precedentemente esistenti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sono ammessi solo qualora venga accertata la preesistente consistenza come definita all'articolo 21 (edificio esistente), nonché per edifici di interesse documentale con l'accertamento della preesistente consistenza nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 57.**~~

Deliberazione CR n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i.

Bologna, lì 22 settembre 2014

Firma

Pier Giorgio GIANNELLI

Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Bologna

Allega fotocopia fronte-retro della carta d'identità